QUESITO N. 1

Una ditta pone i seguenti quesiti:
"*1) Conferma che le dichiarazioni ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 (previste per tramite dei modelli MODELLO 1bis) possano essere rese dal Legale Rappresentante per se stesso ed in nome e per conto di tutti i soggetti alla stessa tenuti, sia cessati che in carica, al fine della semplificazione e riduzione degli oneri documentali a carico dei partecipanti (cfr. parere AVCP n. 192 del 21/11/2012. In giurisprudenza, tra molte: TAR Puglia, Bari, sez. I, 15 novembre 2011 n. 1712; Cons. Stato, sez. V, 15 ottobre 2010 n. 7524), qualora: l'impresa sia iscritta alla White Lista Antimafia tenuta dalla Prefettura territorialmente competente e sia in possesso delle Visure del Casellario Giudiziale di tutti i soggetti art. 80 co. 3 D.lgs. 50/2016.*
2) Conferma che il deposito cauzionale provvisorio possa essere ridotto del 50% per effetto del possesso della UNI EN ISO 9001:2008 e dell'ulteriore 20% (cumulabile con il precedente) per effetto della ISO14001:2004".

RISPOSTA

1) Il Disciplinare di gara prevede l'utilizzo dei moduli predisposti dalla Stazione Appaltante per la presentazione delle offerte per la gara in oggetto al fine di ridurre al minimo le inesattezze e/o omissioni. Il loro mancato utilizzo non costituisce causa di esclusione a condizione siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni ed informazioni in essi richieste e rilasciate nelle forme previste dalle vigenti normative.
Il modello *Allegato n. 1 bis* è stato predisposto per le dichiarazioni di idoneità morale e deve essere reso dai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Disciplinare di gara prevede che le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del succitato D.Lgs. devono essere rese anche dai soggetti non firmatari dell'istanza di ammissione a gara previsti all'art. 80, comma 3.
Ai fini di una corretta interpretazione della normativa di settore e della *lex specialis* di gara, consolidata giurisprudenza amministrativa ritiene che le dichiarazioni ex art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. possano essere rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante della ditta, sottoscrittore dell'istanza di partecipazione, a condizione che tali dichiarazioni contengano tutte le informazioni indispensabili al fine dell'accertamento d'ufficio della loro veridicità. Numerose pronunce giurisprudenziali si sono espresse in tal senso: la *lex specialis* di gara va interpretata in coerenza con la fonte normativa di rango superiore, nel senso che le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. devono essere rese anche con riguardo a tutti i soggetti previsti dall'art. 80, comma 3, ma non nel senso di escludere la possibilità che la dichiarazione possa essere resa da altro soggetto, come il legale rappresentante della ditta istante, che ne abbia diretta conoscenza, sempre se resa nelle forme previste dalla vigente normativa.

Ai sensi della normativa antimafia (D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con D.P.C.M. 24 novembre 2016), l'iscrizione alla White List della Prefettura territorialmente competente, in corso di validità, assolve le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del medesimo decreto.

2) Si riporta quanto indicato a pag. 23 del Disciplinare di gara: "*Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.....omissis.... Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è*

ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001....omissis... In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente".